

Civile Sent. Sez. 5 Num. 23219 Anno 2015

Presidente: MERONE ANTONIO

Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

Data pubblicazione: 13/11/2015

**S E N T E N Z A**

2889  
2015  
sul ricorso n. 19446/10 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende *ope legis*;

- **ricorrente** -

**contro**

Stripoli Alessandra, elettivamente domiciliata in Roma, Via M. Prestinati n. 13, presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Ramadori, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l'Avv. Vincenzo Enrichens, giusta delega a margine del controricorso;



- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 39/05/09 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, depositata il 22 maggio 2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 ottobre 2015 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l'Avv. dello Stato Bruno Dettori, per la ricorrente Agenzia delle Entrate;

udito l'Avv. Vincenzo Enrichens, per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

**Fatto**

Con l'impugnata sentenza n. 39/05/09 depositata il 22 maggio 2009 la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermava la decisione n. 162/26/07 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino che aveva accolto il ricorso proposto da Strippoli Alessandra avverso l'avviso di liquidazione n. 2002221V001568000 con il quale veniva revocato il beneficio previsto dall'art. 1 Parte prima della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 perché alla vendita infranquennale della cosiddetta prima casa era





legge, acquisti altro immobile non a titolo oneroso ma a titolo gratuito (nel caso di specie per donazione), sia possibile per la CTR (così come ritenuto dalla CTR di Torino) affermare comunque il diritto della contribuente a mantenere le agevolazioni fiscali in precedenza godute; oppure se, invece, la Nota II bis cit. , laddove al comma 4 afferma che il contribuente non perde le agevolazioni fiscali se "entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale", debba interpretarsi nel senso che la dicitura "acquisto" stia per "acquisto a titolo oneroso", con esclusione, pertanto, dei riacquisti avvenuti solo a titolo gratuito, con la conseguenza che, in siffatti casi, erra il giudice tributario che annulli l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni fiscali "prima casa" stante il fatto che il riacquisto di altro immobile da adibire a prima abitazione era avvenuto a titolo gratuito>>.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha invero già avuto occasione di osservare che <<In effetti, il punto n. 4 Nota II bis Parte Prima della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986 cit., all'inizio, espressamente riconosce l'agevolazione sia ai trasferimenti onerosi e sia a quelli gratuiti. Laddove, il medesimo punto n. 4 Nota II bis Parte Prima della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986 cit.,



in fondo, quando stabilisce che pel mantenimento dell'agevolazione debba procedersi "all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale", non dice diversamente, giacché, come noto, "acquisto" è sia quello oneroso che quello gratuito. Del resto l'art. 7 l. 23 dicembre 1998 n. 448, che riconosce un credito d'imposta in caso di trasferimento intraquinquennale con successivo acquisto entro l'anno sia quando il nuovo acquisto è oneroso sia quando è gratuito, ha senso soltanto se il beneficio "prima casa" può mantenersi anche in caso l'acquisto della nuova abitazione, entro un anno dall'alienazione della prima, possa esser gratuito>> (Cass. sez. trib. n. 2266 del 2014; Cass. sez. trib. n. 16077 del 2013).


2. Poiché l'orientamento di questa Corte in ordine alla difficile lettura delle norme coinvolte, si è consolidato successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, debbono essere ritenute sussistenti le ragioni che inducono a compensare integralmente le spese.

**P.Q.M.**

La Corte respinge il ricorso; compensa integralmente le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 13 NOV. 2015



Il Funzionario Giudiziaro  
Marcello B. BAGONA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale